CAMERA DEI DEPUTATI N. 1179-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(FACCHIANO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MERLONI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GUARINO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE AD INTERIM

(TESINI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RIPA DI MEANA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(REVIGLIO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Presentato il 2 luglio 1992

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate

(Relatore: **Giuseppe BOTTA**)

NOTA: Testo approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) il 15 luglio 1992. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE.	TESTO DELLA COMMISSIONE.
Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate.	1. Il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, e 30 aprile 1992, n. 273.	2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 1. – 1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, la regione Lombardia nei giorni 1° e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 334 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per il 1992 del corrispondente importo.

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota di lire 120 miliardi è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla immediata prevenzione delle conseguenze di una possibile ripetizione di eccezionali avversità atmosferiche con interventi di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con proprie ordinanze il ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1 nel limite di lire 65 miliardi nonché nelle altre zone del territorio nazionale in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, nel limite di lire 55 miliardi.

3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da realizzarsi, ai sensi del comma 2, nelle zone del territorio nazionale diverse dalle regioni di cui al comma 1, il ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR.

4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

c) contributo alla riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;

d) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.

5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al ministro per il coordinamento della protezione civile.

6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 4, da parte del ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti il ministro dei lavori pubblici e il ministro dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 334 miliardi per il 1992, si provvede: quanto a lire 120 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 151 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 25 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 25 miliardi, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota ". Le predette disponibilità in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

8. L'ANAS, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia, che hanno provocato danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1992, di lire 24 miliardi per l'anno 1993 e di lire 2 miliardi per l'anno 1994.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 6 miliardi per l'anno 1992, a lire 24 miliardi per l'anno 1993 e a lire 2 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per il 1992, a lire 11 miliardi per il 1993 e a lire 2 miliardi per il 1994, l'accantonamento " Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale " sotto Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 13 miliardi per il 1993, l'accantonamento " Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota ".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « comma 1 » *è aggiunta la seguente:* « nonché »;

al comma 1, dopo le parole: « eccezionale intensità », *sono aggiunte le seguenti:* « e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992 »;

al comma 1, dopo le parole: « legge 15 ottobre 1981, n. 590 » *sono aggiunte le seguenti:* « come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. A favore degli organismi cooperativi che abbiano subìto danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, è concesso un contributo in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compreso il valore delle scorte e dei prodotti finiti. Il Ministero dell'agricoltura ripartisce i contributi speciali assegnati alle regioni ai sensi del presente comma sulla base delle relative richieste di spesa.

1-*ter*. All'onere di lire 25 miliardi per il 1992 derivante dall'applicazione del comma 1-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso il limite di impegno di lire 70 miliardi)". ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 2-*bis*. – 1. Per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato di lire 15 miliardi per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 15 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)" ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 3 – 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 198, sostituire le parole: " non superiore a lire 5 milioni " con le seguenti: " non superiore a lire 10 milioni ".

3. Per la concessione in favore delle imprese di cui al comma 1 dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per il 1991, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1991, e di lire 80 miliardi per l'anno 1992, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1992.

4. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate all'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, il ministro per il coordinamento della protezione civile, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, provvede all'individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con il ministro del tesoro e il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4 miliardi per il 1991 e a lire 80 miliardi per il 1992, si provvede: quanto a lire 2 miliardi per il 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405; quanto a lire 2 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, quinto comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge 31 dicembre 1991, n. 415; quanto a lire 76 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari da rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)".

6. Alle imprese di cui al comma 1, nonché agli organismi cooperativi agricoli di cui all'articolo 2, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi nell'anno 1992. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1993. Alle medesime imprese è altresì concessa la sospensione per l'anno 1992 della riscossione, mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza nel medesimo anno, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato. La riscossione delle imposte sospesa a norma del presente comma, è effettuata a partire dal 1° gennaio 1993 in sei rate senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti. Alle medesime imprese è altresì concessa per l'anno 1992 la sospensione del pagamento, alle aziende erogatrici dei servizi elettrici, telefonici e di gas metano, dei canoni e dei consumi aventi scadenza nell'anno 1992. La relativa riscossione sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 1993 e con una dilazione non inferiore ai dodici mesi, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « la diga del Bilancino » *sono aggiunte le seguenti:* « di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, »;

al comma 1, le parole: « di lire 25 miliardi per l'anno 1993 » *sono sostituite con le seguenti:* « di lire 15 miliardi per l'anno 1993 e di lire 20 miliardi per l'anno 1994 »;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati anche sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorità di bacino, tramite il segretario generale.

1-*ter*. A partire dalla erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere vincolante di un tecnico, con funzioni di autorità di controllo, nominato dal consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non

abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al presente articolo. Tale autorità di controllo si avvale del supporto tecnico dell'Autorità di bacino ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 5. — 1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, la regione Umbria è autorizzata a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate, con oneri di ammortamento per capitali e interessi a carico dello Stato, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e dall'ordinanza n. 497 del 1985, nei limiti di cui al comma 3.

2. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania i comuni individuati con ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, e successive ordinanze integrative, sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate, con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato, nei limiti di cui al comma 3.

3. Il limite complessivo dei mutui di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo contraibili negli anni 1992 e 1993 è fissato in lire 140 miliardi. Con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il ministro per il coordinamento della protezione civile individua le quote da destinare agli interventi relativi a ciascun evento sismico. Con successivo provvedimento il ministro per il coordinamento della protezione civile, nell'ambito della quota destinata agli interventi di cui al comma 2, individua l'ammontare dei mutui contraibili dai singoli comuni beneficiari, nonché gli istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate di cui ai precedenti commi.

4. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento " Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate di ammortamento mutui) " ».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 »;

al comma 6, le parole: « indicati nel comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate nel compartimento marittimo di Pescara dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati con decreto del ministro della marina mercantile »;

al comma 6, le parole: « od assegni bancari » *sono soppresse.*

Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

« ARTICOLO 9-*bis*. – 1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1992 e 3 miliardi per il 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 3 miliardi per il 1992 e lire 3 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Interventi per l'edilizia storico-monumentale " sotto Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1993 a carico del Fondo per la protezione civile, all'uopo appositamente integrato.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a lire 10 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota " ».

« ARTICOLO 9-*ter*. – 1. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le parole: " ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 " sono sostituite con le seguenti: " ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 ".

2. Nella tabella A, allegata alla legge 31 dicembre 1991, n. 416, è inserita la seguente voce: " Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici: Capitoli 1038-1039-1040-1159-1158 " ».

Decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 154 del 2 luglio 1992.* (*)

Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle zone colpite da eccezionali calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, di grazia e giustizia, dell'ambiente, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Toscana e Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, è autorizzata la spesa di lire 170 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato del corrispondente importo.

2. Per i lavori di somma urgenza il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, utilizzando nella misura massima di lire 50 miliardi lo stanziamento di cui al comma medesimo.

3. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano, all'uopo avvalendosi degli uffici tecnici regionali, un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

(*) Vedi anche il successivo avviso di *Errata Corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1992.

b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

c) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture di cui al comma 1;

d) riparazione dei danni subìti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini.

4. Il programma di cui al comma 3, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti e delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso entro il 31 maggio 1992 al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 3, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

6. Per l'esecuzione delle opere di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, con esclusione delle regioni ivi menzionate, finalizzate alla riparazione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, secondo le modalità previste al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato, per l'anno 1992, del corrispondente importo. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile al fine della individuazione delle opere di somma urgenza si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 25 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa e, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1992, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Le predette disponibilità in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

8. All'onere di cui al comma 6, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il medesimo anno 1992.

ARTICOLO 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, nei limiti della sua disponibilità.

ARTICOLO 3.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 1, ed a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel medesimo mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità si applicano le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1991 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate alla erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma primo, della legge 13 maggio 1985, n. 198, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma quinto, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondente-

mente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

ARTICOLO 4.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per il 1993. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui all'articolo 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 25 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota ».

2. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e 9, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente legge-quadro sulle aree protette, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

ARTICOLO 5.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, i comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e quelli individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431 /FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, e successive integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nel complessivo limite di lire 140 miliardi per l'anno 1992, con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato.

2. La individuazione dell'importo massimo della quota annua di ammortamento utilizzabile dai comuni di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate di ammortamento mutui) ».

ARTICOLO 6.

1. Per provvedere alla realizzazione ed al completamento di interventi urgenti nei territori delle province di Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Campobasso ed Isernia colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, nonché in quelli della provincia di Varese colpiti dal nubifragio dei giorni 1° e 2 giugno 1992, sono concessi alle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia contributi speciali nelle seguenti misure:

a) a ciascuna delle regioni Abruzzo e Marche, lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 2 miliardi per l'anno 1994;

b) alla regione Molise, lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

c) alla regione Lombardia, lire 1 miliardo per l'anno 1992 e lire 3 miliardi per l'anno 1993.

2. Con le disponibilità di cui al comma 1 le regioni interessate, anche a mezzo di delega agli enti locali, provvedono agli interventi di propria competenza, con priorità per quelli di somma urgenza, finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogelogici, nonché alla riparazione di danni subiti da abitazioni e beni di privati cittadini.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per l'anno 1994.

4. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti agli eventi alluvionali di cui al comma 1, che hanno provocato danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.

5. All'onere derivante dalla attuazione dei commi 3 e 4, pari a lire 19 miliardi per l'anno 1992, a lire 24 miliardi per l'anno 1993 e a lire 15 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota » e, quanto a lire 6 miliardi per l'anno 1992, a lire 11 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 15 miliardi per l'anno 1994, l'accantonamento « Interventi per l'edilizia storico-artistica monumentale » sotto Ministero dei lavori pubblici.

6. L'ANAS, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

7. Le opere di cui al comma 6 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ed in relazione alle medesime i capi compartimento sono autorizzati a derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

ARTICOLO 7.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche, i cui impianti od attrezzature risultino danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali nelle province di cui all'articolo 6, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

ARTICOLO 8.

1. Al fine di consentire, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 6, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un

contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa.

2. Ai componenti degli equipaggi delle unità di cui al comma 1 è concessa una indennità di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennità è corrisposta per un periodo massimo di 8 mesi per le unità da ricostruire e di 5 mesi per le unità da riparare.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalità tecniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Dette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi ».

6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La Camera di commercio di Pescara curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subìto protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 9.

1. Per il 1992 i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, come integrata e modificata dalla ordinanza in data 14 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988.

ARTICOLO 10.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 hanno effetto dal 31 dicembre 1991, mentre le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*
MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*
GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
TESINI, *Ministro* ad interim, *della marina mercantile*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*
REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.